



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1725**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione della disciplina del fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale 06 ottobre 2011, n. 13 ed in particolare dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti a carico dello stesso

Il giorno **08 Agosto 2012** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MARTA DALMASO

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 06 ottobre 2011, n. 13 istituisce un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale da destinare a sostenere i familiari dei lavoratori e dei volontari deceduti per incidenti occorsi nell'espletamento di attività di servizio.

Per l'accesso al beneficio sono equiparati agli incedenti mortali occorsi in occasione di lavoro gli incidenti mortali occorsi, nell'adempimento del proprio dovere, agli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti, nonché le analoghe situazioni riguardanti volontari del soccorso alpino e speleologico, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonché i vigili del fuoco volontari.

Il provvedimento di attuazione della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 riporta due allegati: uno determina i criteri e le modalità per la presentazione della domanda di contributo nonché per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al fondo di solidarietà e per la sua erogazione. Nell'allegato 2 sono individuati gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare approvati con deliberazione n. 1419 del 17 giugno 2010, ai fini dell'accesso al fondo di solidarietà.

Nel criteri vengono, tra l'altro, specificati i soggetti deputati alla dichiarazione del verificarsi dell'incidente e le modalità semplici di accertamento del decesso, elementi differenziati a seconda delle categorie di lavoratori o di volontari deceduti.

Il sussidio economico è concepito quale contributo una tantum alla famiglia superstite, nel limite massimo di 25.000 euro, aggiuntivo a qualsiasi intervento di tipo previdenziale assicurativo e assistenziale erogato da pubbliche amministrazioni o da assicurazioni private, la cui consistenza è determinata in base ad ICEF, in cui gli elementi variabili sono determinati dall'allegato 2 alla deliberazione.

Il contributo spetta ai familiari dei lavoratori e dei volontari deceduti per incidenti avvenuti dopo l'1 dicembre 2009 o ai familiari di amministratori pubblici delle istituzioni trentine deceduti, nell'espletamento delle proprie funzioni, entro il 26 ottobre 2011, data di entrata in vigore della l.p. 6 ottobre 2011, n. 13.

Il provvedimento determina altresì le modalità per la concessione e per l'erogazione di un contributo per il trasporto nei paesi o nei luoghi d'origine della salma o di resti mortali conseguenti alla cremazione di lavoratori e volontari deceduti nel territorio della provincia di Trento, nei casi in cui non sia concedibile il contributo di solidarietà previsto nell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13.

Su questa proposta di deliberazione è stato effettuata una verifica con le Organizzazioni sindacali e con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro; in esito alle loro osservazioni, sono state introdotte alcune modificazioni al

testo iniziale, a fini di allineamento, ove occorra, con gli orientamenti statali in ordine alla valutazione degli incidenti “in itinere”.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.p. 13 del 2011, prima dell’approvazione in via definitiva da parte della Giunta provinciale, la proposta di provvedimento è stata sottoposta alla competente commissione del Consiglio provinciale per l’acquisizione del parere. Tale parere è stato espresso in data 01 agosto 2012 dalla Quarta Commissione del Consiglio Provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la l.p. n. 13 del 2011;
- vista la l.p. n. 7 del 2007;
- visto il d.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg.;
- visto il parere espresso in data 01 agosto 2012 dalla Quarta Commissione del Consiglio Provinciale;
- preso atto degli esiti della valutazione da parte delle strutture di staff provinciali, per verificare la correttezza del provvedimento sotto il profilo della compatibilità finanziaria, della programmazione delle spese e degli aspetti procedurali;
- visti quindi i pareri espressi dalle strutture di staff provinciali;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, concernente *“Disciplina del fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale 06 ottobre 2011, n. 13”*;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato 2 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, concernente *“Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare approvati con deliberazione n. 1419 del 17 giugno 2010, ai fini dell’accesso al fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011”*;
3. di stabilire che le domande dei contributi previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2011 possono essere presentate dall’1 ottobre 2012 per gli incidenti mortali occorsi dopo la data di adozione del presente provvedimento. In caso di incidenti mortali occorsi tra la data di adozione di questo provvedimento e il giorno 30 settembre 2012 i termini di 90 giorni e di 30 giorni previsti rispettivamente dall’articolo 3 per il contributo una tantum e dall’articolo 6 per il trasporto della salma, dell’Allegato 1 a questa deliberazione, concernente *“Disciplina del fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale 06 ottobre 2011, n. 13”* decorrono dal giorno 1 ottobre 2012.

4. di stabilire che le domande dei contributi previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2011 possono essere presentate dal giorno 1 ottobre 2012 al giorno 31 dicembre 2012 relativamente agli incidenti mortali occorsi dall'1 dicembre 2009 fino alla data di adozione del presente provvedimento;
5. di stabilire che le domande dei contributi previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2011 possono essere presentate dal giorno 1 ottobre 2012 al giorno 31 dicembre 2012 relativamente agli incidenti mortali occorsi ad amministratori pubblici dall'1 dicembre 2009 fino al 26 ottobre 2011, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 2011;
6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

FC

**DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ISTITUITO DALLA LEGGE
PROVINCIALE N. 13 DEL 2011**

Articolo 1
Oggetto

1. Il fondo di solidarietà di cui alla legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato) è finalizzato a fornire una risposta immediata alla condizione di bisogno di natura economica nella quale si trovano i familiari delle persone decedute a causa di infortunio per causa violenta accaduto nello svolgimento di attività lavorative e di volontariato, ivi compresi gli infortuni "in itinere", qualificati alla luce delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. L'intervento di cui al comma 1 si esplica attraverso la concessione, a domanda dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di un contributo di solidarietà una tantum.
3. Nei casi di incidenti mortali avvenuti in Trentino, nei quali non spetta il contributo di cui al comma 2, è concesso, a domanda dei destinatari di cui all'articolo 2, un contributo di solidarietà per il trasporto della salma fuori provincia nel luogo di origine del deceduto.
4. Ai fini di questa disciplina si intende:
 - a) per attività lavorativa, qualsiasi attività produttiva che implica il dispendio di energie fisiche o intellettuali resa da lavoratori dipendenti o autonomi o da imprenditori. Rientra nell'attività lavorativa l'attività svolta nell'adempimento del proprio dovere da appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alla polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;
 - b) per attività di volontariato, quella svolta da volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e del trasporto infermi svolto da soggetti convenzionati con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - c) per evento mortale, il decesso della persona causato da fatto concentrato e violento occorso in occasione di lavoro o di volontariato; tra l'evento concentrato e violento e il decesso, ancorché non avvenuto nell'immediatezza, deve comunque sussistere un rapporto diretto di causa ed effetto.

Articolo 2
Beneficiari del contributo

1. Possono chiedere il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, i nuclei familiari anagrafici in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) presenza di almeno un componente che era coniuge, convivente more uxorio, ascendente o discendente fino al secondo grado, fratello o sorella della vittima, conviventi con la vittima al momento dell'incidente mortale;
- b) residenza in un comune della provincia di Trento al momento dell'incidente mortale;
- c) indicatore di condizione economica del nucleo familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità di cui all'allegato 2, inferiore all'indicatore 0,36.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è presentata in via telematica entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento mortale all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa, di seguito Agenzia, per conto del nucleo familiare da uno dei suoi componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992 nonché degli istituti di patronato e assistenza sociale.

Articolo 4

Attestazione del verificarsi dell'incidente mortale in occasione di lavoro o di volontariato

1. Il verificarsi dell'incidente in occasione di lavoro o nello svolgimento di attività di volontariato è attestato dai soggetti individuati dai commi 2, 3 e 4.
2. La riconducibilità del decesso ad infortunio sul lavoro è attestata, sulla base dell'esame sommario delle cause e circostanze nelle quale esso è avvenuto :
 - a) per gli infortuni occorsi sul territorio provinciale, dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - b) per gli infortuni occorsi sul territorio nazionale, da INAIL o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale o Territoriale del Lavoro;
 - c) per gli infortuni occorsi fuori dal territorio nazionale, da INAIL o sedi diplomatiche.
3. Il verificarsi dell'incidente occorso nell'adempimento del proprio dovere a appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti è attestato dal rispettivo comandante, se necessario per il tramite del Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
4. Il verificarsi dell'incidente nel corso di svolgimento di attività di volontariato è attestato:
 - a) nell'ambito delle attività del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale, dal Dirigente generale della struttura provinciale di primo livello competente in materia di protezione civile;
 - b) nell'ambito delle attività del servizio di trasporto infermi svolto da soggetti convenzionati con l'APSS, dal Dirigente dell'Unità Operativa Trentino

Emergenza 118 della Direzione Cura e Riabilitazione dell'APSS tramite produzione della relativa documentazione.

5. La riconducibilità del decesso allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 può essere accertata secondo modalità diverse da quelle di cui ai medesimi commi, in particolare con riferimento ai casi di infortunio in itinere e alla loro riconducibilità allo svolgimento degli interventi.

Articolo 5

Quantificazione e modalità di erogazione dell'intervento

1. La misura massima del contributo è determinata in euro 25.000 per un indicatore ICEF pari a zero ed è ridotta in proporzione all'aumentare dell'indicatore ICEF fino ad annullarsi in corrispondenza di un indicatore ICEF, calcolato secondo le modalità di cui all'allegato 2, pari a 0,36.
2. Il contributo viene ulteriormente ridotto secondo le percentuali di seguito indicate in relazione al numero di beneficiari presenti nel nucleo familiare e al loro grado di parentela con il deceduto:

Numero di beneficiari e loro grado di parentela	Percentuale di riduzione
1. Quattro o più componenti legati al deceduto da vincolo di coniugio, convivenza more uxorio o discendenza di primo grado	0%
2. Tre componenti legati al deceduto da vincolo di coniugio, convivenza more uxorio o discendenza di primo grado	10%
3. Due componenti legati al deceduto da vincolo di coniugio, convivenza more uxorio e discendenza di primo grado	20%
4. Un componente legato al deceduto da vincolo di coniugio, convivenza more uxorio o discendenza di primo grado	30%
5. In assenza dei componenti di cui da 1. a 4., uno o entrambi i genitori del deceduto	40%
6. In assenza dei componenti di cui da 1. a 5., tre o più parenti di secondo grado	50%
7. In assenza dei componenti di cui da 1. a 5., due parenti di secondo grado	60%
8. In assenza dei componenti di cui da 1. a 5., un parente di secondo grado	70%

3. Il contributo calcolato secondo i commi 1 e 2 è arrotondato all'euro. Se la misura risulta inferiore a 500 euro, si riconosce comunque un contributo pari a tale importo.
4. Il contributo è concesso dall'Agenzia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; se necessita l'acquisizione delle attestazioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, detto termine decorre dalla data di acquisizione delle stesse. L'erogazione avviene entro i successivi quindici giorni.

5. Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, senza distinzione tra il beneficio di cui all'art. 1 e quello previsto dall'art. 6. Ad esaurimento delle risorse, le domande presentate sono finanziate a valere sugli stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio successivo.

Articolo 6

Contributo di solidarietà per il trasporto della salma

1. Nei casi di incidente mortale sul lavoro o nello svolgimento di attività di volontariato avvenuto in provincia di Trento nei quali non sussiste anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 2 , lettere b) e c), è concesso, a domanda di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico della vittima, legato alla stessa da rapporto di coniugio, convivenza more uxorio o parentela fino al secondo grado, un contributo di solidarietà ad integrale copertura dei costi sostenuti o da sostenere per il trasporto della salma o di resti mortali conseguenti alla cremazione nel luogo di origine situato al di fuori del territorio provinciale, a condizione che l'onere del trasporto non incomba su altri soggetti.
2. La domanda è presentata all'Agenzia entro trenta giorni dall'avvenuto trasporto ed è documentata con i relativi preventivi o fatture.
3. Il contributo è concesso dall'Agenzia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed erogato entro i successivi quindici.
4. Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, senza distinzione tra il beneficio di cui all'art. 1 e quello previsto dal presente articolo. Ad esaurimento delle risorse, le domande presentate sono finanziate a valere sugli stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio successivo.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, può essere richiesto in relazione agli incidenti mortali avvenuti dopo il 1° dicembre 2009.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, può essere richiesto anche in relazione al decesso di amministratori pubblici delle istituzioni trentine avvenuto in conseguenza di incidente occorso nell'esercizio delle proprie funzioni successivamente alla data indicata al comma 1 e anteriormente al 26 ottobre 2011. Il verificarsi dell'incidente nell'esercizio di attività istituzionali è certificato da apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'istituzione di appartenenza.

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE
NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
FAMILIARE,
approvati con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010, ai fini dell'accesso
al Fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011**

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011. Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, vigenti al momento della presentazione della domanda, di seguito Disposizioni generali ICEF.

1. Composizione del nucleo familiare da valutare

Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica del nucleo familiare (ICEF), il nucleo familiare da valutare è quello individuato dalle Disposizioni generali ICEF esistente alla data dell'infortunio.

2. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario

Il reddito del nucleo familiare da valutare è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con la vittima:

- al 100% il reddito del coniuge non separato legalmente o del convivente more uxorio e dei parenti fino al 2° grado;
- al 50% il reddito degli altri componenti.

3. Patrimonio della vittima

Il patrimonio della vittima esistente alla fine mese antecedente la data dell'infortunio viene valutato ai fini della condizione economica per le quote che sono state acquisite per successione ereditaria dai componenti il nucleo familiare, ad eccezione del caso in cui tali quote siano già state indicate nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare. Tale patrimonio va indicato in domanda.

4. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare famigliare FPM	20.000,00

Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS1	60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.000,00

5. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della condizione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, i parametri fissati dalle Disposizioni generali ICEF ed i parametri fissati da queste disposizioni utilizzando l'algoritmo di calcolo vigente al momento della presentazione della domanda.